



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, al di fuori del MePA, dei servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese e del registro protesti "Telemaco" realizzato da InfoCamere ScpA – opzione: A – fascia utenza: A1 per il periodo 16/10/2022 – 15/10/2023 – CIG ZDF37DF18C.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre

2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)”;

Visto, in particolare, l’art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l’incarico di dirigente dell’Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all’art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell’Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss. mm. ii. ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *“In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all’art. 1 della L. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell’affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell’attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l’amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente

concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso “*conto di tale scelta nella motivazione*”;

Vista la determinazione direttoriale n. 1127 in data 22/09/2021, con cui - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Maria Grazia Perulli è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore a euro 40.000,00 oltre IVA, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista la delibera n. 1345 del 21 dicembre 2016 emessa dall’Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente all’ *“affidamento del servizio di collegamento informatico con le banche dati camerali relative al Registro delle Imprese – riconducibilità della fattispecie tra i contratti di servizi aggiudicati tra amministrazioni aggiudicatrici in base ad un diritto esclusivo ex art. 9 del d.lgs. n. 50 del 2016”*, la quale determina che *“l’acquisizione del servizio di collegamento informatico con le banche dati delle Camere di Commercio, da parte di un’amministrazione aggiudicatrice, nei confronti di InfoCamere S.c.p.A., è riconducibile nel novero degli appalti pubblici di servizi caratterizzati da un diritto esclusivo basato su disposizioni legislative o regolamentari ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 50/2016”*;

Avuto riguardo all’art. 4, comma 5 del D.M. 29/03/2012 n. 53 in virtù del quale ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) è tenuto a versare all’AIFA un diritto annuale (Annual Fee) per ciascuna autorizzazione all’immissione in commercio, il cui importo - ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 4 - è stabilito in misura ridotta nel caso il soggetto obbligato al versamento sia una microimpresa, una piccola o media impresa, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CEE ed autocertificato dal titolare stesso con dichiarazione sostitutiva;

Considerata, pertanto, la necessità per l’AIFA di verificare per ciascun titolare di AIC la sussistenza dei requisiti di microimpresa, piccola o media impresa, ove autocertificati in fase di versamento del diritto annuale (Annual Fee);

Considerata, altresì, la necessità per l’AIFA di effettuare il controllo di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sul possesso dei requisiti autocertificati dai concorrenti, in sede di presentazione delle offerte, per la partecipazione alle gare d’appalto indette dalla medesima;

Preso atto che ai fini di tali verifiche è necessario acquisire presso le rispettive CCIAA i dati del personale occupato e/o di bilancio afferenti a ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio e che, tuttavia, tali dati non sono accessibili tramite il sito <https://verifichepa.infocamere.it>, realizzato da InfoCamere ScpA per conto delle Camere di Commercio italiane per far fronte a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 12/2011 n. 183), che ha sancito il principio della “decertificazione” e che permette alle

Pubbliche Amministrazioni di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro delle Imprese;

Tenuto conto, quindi, della possibilità offerta da Infocamere ScpA a tutte le Pubbliche Amministrazioni tramite il portale <http://www.registroimprese.it> di consultare il patrimonio informativo delle Camere di Commercio italiane per intero e richiedere tutti i documenti ufficiali di un'impresa (quali visure, bilanci, protesti, atti) attraverso il servizio "Telemaco";

Visto il modulo 232_01 di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Area Amministrativa del 22/09/2022, prot. AIFA n. 0107780 AIFA-AIFA-P, acquisito al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio AIFA n. 0107785 AIFA-AIFA-A, con il quale si richiede l'acquisto - per il periodo 16/10/2022 - 15/10/2023 - dei servizi elaborativi di accesso alla banca dati del Registro Imprese e del Registro Protesti "Telemaco" fornito da InfoCamere ScpA, nell'ambito delle informazioni contenute nel Registro Imprese e nel Registro Protesti, per le seguenti funzionalità: • Ricerca Imprese; • Ricerca Persone; • Ricerca Protesti, per un importo pari a euro 1.110,00 (millecentodieci/00), oltre IVA;

Vista l'offerta del 15/09/2022, acquisita al prot. 0105539-AIFA-AIFA-A in data 16/09/2022, presentata da Infocamere ScpA - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni, la quale definisce le modalità di adesione al Registro Imprese a mezzo della stessa Infocamere ScpA, indicando che l'utilizzo del servizio "Telemaco" è soggetto al versamento di una tariffa annuale, a copertura dei costi, quali la gestione informatica delle reti e dei sistemi, l'assistenza telefonica, la gestione "amministrativa degli utenti", quantificati in € 1.110,00 (millecentodieci/00) oltre IVA;

Preso atto del visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 101/2022, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio del 22/09/2022, attestante la copertura finanziaria;

Preso atto che nel predetto Modulo 232_01 si precisa, in ordine a Infocamere ScpA, che *"detto Ente è un organismo di diritto pubblico avente natura consortile, che opera in qualità di gestore delle banche dati di pertinenza delle CCIAA quale fonte ufficiale delle banche dati di pertinenza delle CCIAA. Giusta delibera ANAC n. 1345 del 21 dicembre 2016, a tale Ente è applicabile l'art. 9 comma 1 del Codice dei contratti pubblici in virtù del quale: "Art. 9 (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo) 1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";*

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al*

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

Visto l’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *“Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo”* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

Visto l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *“E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a)”* e considerato che nel caso di specie nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria, anche avuto riguardo all’entità dell’importo contrattuale;

Vista l’autocertificazione dell’assenza di conflitti di interesse, rilasciata dal dott. Antonino Laganà in qualità di dirigente dell’Area Amministrativa richiedente l’avvio della procedura negoziale ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con InfoCamere ScpA – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni;

Ritenuto, di aderire - ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 – ai servizi “Telemaco”, per il periodo 16/10/2022 – 15/10/2023 mediante il versamento del contributo annuale in favore di Infocamere ScpA di un importo pari a € 1.110,00 (millecentodieci/00), oltre IVA di legge;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all’affidamento)

1. Per le motivazioni citate in premessa, è autorizzato l’affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera a) e 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dei servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese e del registro protesti “Telemaco” – opzione: A – fascia, utenza A1, realizzato da InfoCamere ScpA - (C.F./P.IVA 02313821007), con sede legale in via G.B. Morgagni n. 13 – 00161 Roma (RM), per il periodo 16/10/2022 – 15/10/2023 per un importo pari a euro 1.110,00 (millecentodieci/00), oltre IVA – CIG ZDF37DF18C.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. È autorizzata la spesa di euro 1.110,00 (millecentodieci/00) oltre IVA a favore di InfoCamere ScpA, quale corrispettivo per i servizi in argomento.
2. La predetta spesa di euro 1.110,00 (millecentodieci/00), oltre IVA graverà *pro quota* sul budget anni 2022 e 2023.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate da InfoCamere ScpA.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Antonino Laganà

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 22/09/2022 n. 101/2022 attestante la copertura finanziaria;
2. Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse;
3. Offerta economica di Infocamere ScpA del 15/09/2022.

Pubblicato sul profilo del committente in data 07/10/2022.